

allegato "C" al n. 10639/5333 di rep.

"STATUTO"

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - OGGETTO - DURATA E DOMICILIO DEI SOCI

Art. 1) DENOMINAZIONE

- 1.1 La società a responsabilità limitata denominata "**Continua Impresa Sociale S.r.l.**", o in forma abbreviata "**Continua I.S. s.r.l.**".

Art. 2) SEDE

- 2.1 La società ha sede nel Comune di Milano, all'indirizzo risultante presso il competente Registro delle Imprese.
- 2.2 Con decisione dell'organo amministrativo la società potrà trasferire la sede legale all'interno dello stesso Comune, e istituire o sopprimere filiali, succursali, agenzie, uffici e unità locali, in Italia e all'Estero.
- 2.3 L'istituzione, il trasferimento e la soppressione di sedi secondarie, nonché il trasferimento della sede in Comune diverso è materia riservata ad apposita decisione dei soci.

Art. 3) DURATA

- 3.1 La durata della società è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata con delibera dell'assemblea dei soci.

Art. 4) SCOPO e OGGETTO SOCIALE

- 4.1 La società non ha scopo di lucro e si propone di realizzare finalità di interesse generale, attraverso l'inserimento lavorativo di lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'articolo 2 comma 2 lettera a) e b) del D.Lgs 155/06. In ogni caso, gli utili e gli avanzi di gestione sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria od a incremento del patrimonio della società.
- 4.2 Nell'ambito degli scopi di cui al precedente articolo 4.1, gli amministratori provvederanno, di volta in volta, ad individuare gli ambiti di attività e le aree di lavoro rilevanti per il conseguimento dello scopo sociale. A titolo esemplificativo l'attività sociale potrà esplicarsi, anche in partnership con altri soggetti pubblici e privati, nell'ambito della ristorazione, del florovivaismo, dell'information technology e, più in generale, in ogni settore che possa offrire opportunità di inserimento ai lavoratori svantaggiati e disabili.
- 4.3 La società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, bancarie, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.
- 4.4 Sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e quelle di mediazione

di cui alla legge 3 febbraio 1989 n. 39, le attività professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e comunque tutte le attività che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla società.

TITOLO II

CAPITALE - STRUMENTI DI FINANZIAMENTO E PARTECIPAZIONE SOCIALE

Art. 5) CAPITALE SOCIALE

- 5.1 Il capitale sociale è di euro 10.000.
- 5.2 Le partecipazioni dei soci possono essere determinate anche in misura non proporzionale ai rispettivi conferimenti.
- 5.3 Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 c.c.
- 5.4 Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis, comma secondo c.c., in previsione dell'assemblea ivi indicata.
- 5.5 La società potrà acquisire dai soci versamenti, con o senza obbligo di rimborso, e finanziamenti, sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.
- 5.6 La società, con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare, può emettere titoli di debito, anche sotto forma di obbligazioni, nei limiti ed alle condizioni di cui all'articolo 2483 c.c. e di cui all'articolo 3 del D.Lgs 155/06. La delibera di emissione, che deve risultare da verbale redatto da notaio per atto pubblico ed è iscritta nel registro delle imprese, ne determina l'ammontare e le condizioni, comprese le modalità di rimborso.
- 5.7 Fermo quanto sopra indicato, l'ammissione di nuovi soci, sia mediante sottoscrizione di un aumento di capitale sociale sia mediante acquisto, a qualsiasi titolo, di partecipazioni sociali, deve avvenire secondo il principio di non discriminazione.

Art. 6) DOMICILIAZIONE.

- 6.1 Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato agli amministratori.
- 6.2 Il domicilio degli amministratori, dell'organo di controllo e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello dagli stessi comunicato alla società medesima.

Art. 7) TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

- 7.1 Il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi - comunque nel rispetto del principio di non discriminazione di cui all'articolo 9 del D. Lgs 155/06 - è soggetto alla seguente disciplina. Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi di partecipazioni o di diritti di opzione. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" s'intendono compresi tutti i negozi di

alienazione nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazione in pagamento e donazione. In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquisteranno le partecipazioni versando all'offerente la somma determinata di comune accordo o, in mancanza di accordo, dall'arbitratore, come in seguito meglio specificato.

- 7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci risultanti dal registro delle imprese mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, inviata al domicilio di ciascuno di essi. I soci destinatari della comunicazione di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto delle partecipazioni, cui la comunicazione si riferisce, facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre trenta giorni dalla data di ricezione dell'offerta di prelazione.
- 7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, le partecipazioni offerte spettano ai soci interessati in proporzione alla partecipazione da ciascuno di essi posseduta.
- 7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.
- 7.5 Il diritto di prelazione deve essere esercitato per l'intera partecipazione e per il prezzo indicato dall'offerente. Qualora nessun socio intenda acquistare le partecipazioni offerte ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di esse, il socio offerente è libero di trasferire tutte le partecipazioni all'acquirente indicato nella comunicazione. Ove, invece, il socio offerente accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, può trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.
- 7.6 Nel caso di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le partecipazioni poste in vendita.
- 7.7 Nell'ipotesi di trasferimento di partecipazioni per atto tra vivi eseguito senza l'osservanza di quanto sopra prescritto, l'acquirente non è legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non può alienare le partecipazioni con effetto verso la società.
- 7.8 L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo. Non sono soggetti a quanto disposto dal presente articolo i trasferimenti a favore:
- di altri soci;
 - del coniuge di un socio;
 - di parenti in linea retta di un socio entro il terzo grado;
 - di società controllanti, controllate, collegate o comunque appartenenti al medesimo gruppo di società socie.
- 7.9 Per la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla

partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Art. 8) MORTE DEL SOCIO

- 8.1 La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria dovrà essere offerta a tutti i soci nei modi e con gli effetti di cui al precedente articolo 7.
- 8.2 Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società.

Art. 9) RECESSO ED ESCLUSIONE DEL SOCIO

- 9.1 Per le modalità ed i termini dell'esercizio del diritto di recesso, che spetta unicamente nei casi di legge, si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs 155/06 e le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata e, in difetto, in quanto compatibili, , le disposizioni previste dalla disciplina della società per azioni.
- 9.2 In ogni caso di cessazione del rapporto associativo, il socio cessato ha diritto al rimborso della propria partecipazione nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 3 del D. Lgs 155/06, e comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato.
- 9.3 L'esclusione dei soci deve avvenire nel rispetto del principio di non discriminazione nei casi previsti dalla legge. Ai sensi dell'articolo 9 del D.Lgs 155/2006 in caso di esclusione il socio escluso ha diritto di adire l'assemblea dei soci.
- 9.4 L'esclusione deve essere decisa dall'assemblea dei soci con apposita delibera da adottarsi a maggioranza assoluta dei soci. Ai fini della costituzione dell'assemblea e del calcolo della maggioranza richiesta, non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta.
- 9.5 La deliberazione di esclusione deve essere notificata a mezzo lettera raccomandata a.r., a cura dell'organo amministrativo, al socio escluso. L'esclusione avrà effetto decorsi 30 (trenta) giorni dalla data della notifica di cui sopra, salvo che, entro tale termine, il socio escluso non ricorra all'assemblea.

TITOLO III

DECISIONI ED ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 10) DECISIONI DEI SOCI

- 10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.
- 10.2 Le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 10.3 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità, purché sia

assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

- 10.4 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino le maggioranze più avanti indicate.
- 10.5 Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della proposta.
- 10.6 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

Art. 11) ASSEMBLEA

- 11.1 Nei casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.
- 11.2 L'assemblea viene convocata da ciascun amministratore con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, da inviarsi agli aventi diritto al domicilio risultante dal libro dei soci ovvero comunicato alla società, otto giorni prima o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
- 11.3 L'avviso di convocazione deve indicare il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può prevedere l'eventuale seconda convocazione.
- 11.4 L'assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché in Italia o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea ovvero in Svizzera.
- 11.5 La deliberazione dell'assemblea si intende adottata, anche in mancanza di formale convocazione, quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Art. 12) SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

- 12.1 L'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.
- 12.2 La partecipazione all'assemblea può avvenire mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.
- 12.3 Verificandosi tali presupposti, l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.
- 12.4 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.
- 12.5 E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.
- 12.6 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.
- 12.7 Nei casi previsti dalla legge o quando il presidente lo ritenga opportuno, il

verbale è redatto da notaio.

Art. 13) QUORUM

- 13.1 Le decisioni dei soci sono assunte con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- 13.2 Per introdurre, modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci è necessario il consenso di tutti i soci.
- 13.3 L'introduzione e la soppressione di clausole compromissorie devono essere approvate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.
- 13.4 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

TITOLO IV

AMMINISTRAZIONE E CONTROLLI

Art. 14) AMMINISTRATORI

- 14.1 La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da un numero di membri compreso fra 3 e 9, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina.
- 14.2 L'amministrazione della società può essere affidata a soggetti che non siano soci, nel rispetto dell'art. 8 del D.Lgs. 155/06. In ogni caso l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 155/2006.
- 14.3 Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio:
 - coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - coloro che si trovano nelle condizioni di cui all'art.8, comma 2 D.Lgs. 155/06.
- 14.4 Si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.
- 14.5 Ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del Codice Civile è attribuito al socio Fondazione Gaetano Bertini Malgarini Onlus il diritto di nominare la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione della società.

Art. 15) DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

- 15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.
- 15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.
- 15.3 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.
- 15.4 Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni,

sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Art. 16) CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 16.1 Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il consiglio di amministrazione elegge fra i suoi membri un presidente ed un vice presidente. Il vice presidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.
- 16.2 Le decisioni del consiglio di amministrazione, possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 16.3 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari formalità purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- 16.4 La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori in carica. In caso di parità prevale il voto del presidente. Dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
- 16.5 Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 16.6 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Art. 17) POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 17.1 L'organo amministrativo ha tutti i poteri per l'amministrazione della società.
- 17.2 In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri degli amministratori.

Art. 18) ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 18.1 Il presidente, ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, il vice presidente, convoca il consiglio di amministrazione, quando lo ritenga necessario od opportuno, o quando ne faccia richiesta scritta almeno il venti per cento dei consiglieri in carica o l'organo di controllo, se nominato, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, inviati almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.
- 18.2 Il consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro stato membro dell'Unione Europea od in Svizzera.
- 18.3 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica e l'organo di controllo, se nominato.
- 18.4 Le riunioni del consiglio di amministrazione si possono svolgere anche

mediante mezzi di telecomunicazione, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

- 18.5 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.
- 18.6 Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal presidente e dal segretario, se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro delle decisioni degli amministratori.

Art. 19) RAPPRESENTANZA

- 19.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, al vice presidente ed ai singoli consiglieri delegati, se nominati.
La firma del vice presidente fa fede dell'impedimento o dell'assenza del presidente.
- 19.2 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.
- 19.3 La rappresentanza della società in liquidazione spetta al liquidatore o al presidente del collegio dei liquidatori e agli eventuali altri componenti il collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Art. 20) COMPENSI

- 20.1 Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.
- 20.2 Nel rispetto di quanto previsto dall'art.3, comma 2, lett. a) del D.Lgs n. 155/2006, può essere riconosciuto, in sede di atto di nomina o con successiva assemblea o decisione dei soci, un compenso annuale, nonché l'eventuale accantonamento annuale di una somma stabilita in misura fissa o in percentuale rispetto agli emolumenti o agli utili, da corrispondere loro a titolo di indennità di fine mandato.
- 20.3 In mancanza di determinazione del compenso, si intende che i componenti dell'organo amministrativo vi abbiano rinunciato.
- 20.4 E' vietata la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratti o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità.

Art. 21) CONTROLLO DEI SOCI

- 21.1 I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto ad avere dagli

amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione secondo il disposto di cui all'art. 2476 secondo comma cod. civ.

- 21.2 Per esercitare tale diritto il socio deve inviare apposita richiesta all'organo amministrativo che determinerà la data di inizio della consultazione entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della richiesta, comunicandola tempestivamente al richiedente.
- 21.3 L'organo amministrativo potrà pretendere che il professionista che assiste il socio richiedente sia tenuto, sulla base del proprio ordinamento professionale riconosciuto dalla legge, al segreto professionale.
- 21.4 La consultazione non potrà essere richiesta più di 3 (tre) volte l'anno, nonché dovrà svolgersi durante l'ordinario orario di lavoro della società e con modalità e durata tali da non arrecare intralcio all'ordinario svolgimento dell'attività.

Art. 22) ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 22.1 Quando i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.
- 22.2 La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.
- 22.3 L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.
- 22.4 Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni.
- 22.5 L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'organo di controllo ha, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12 e 14 del DLgs 155/06. Del monitoraggio deve essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale. L'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tale fine può richiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari. Oltre alle cause di ineleggibilità a sindaco o di decadenza dalla carica disposte dal codice civile, non posso ricoprire la carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio i soggetti che non sono in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza secondo quanto stabilito dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs 155/2006.
- 22.6 La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.
- 22.7 Le riunioni dell'organo di controllo in composizione collegiale possono svolgersi mediante mezzi di telecomunicazione, nel rispetto di quanto previsto per le riunioni del consiglio di amministrazione.

TITOLO V BILANCIO ED UTILI

Art. 23) ESERCIZI SOCIALI

23.1 L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Art. 24) BILANCIO

- 24.1 Alla fine di ciascun esercizio gli amministratori procedono alla formazione del bilancio sociale a norma di legge.
- 24.2 Il bilancio dovrà essere approvato dai soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; quando particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società lo richiedono, o in caso in cui la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato, il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione, salvi gli obblighi informativi previsti dalla legge, entro e non oltre il termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio; in questo caso gli Amministratori dovranno segnalare nella relazione prevista dall'art. 2428 Codice Civile le ragioni della dilazione.
- 24.3 L'organo amministrativo deve inoltre redigere il bilancio sociale di cui all'art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 155/2006 e, previa approvazione dei soci, procedere al depositato presso il registro delle imprese unitamente al bilancio di esercizio.

Art. 25) UTILI

- 25.1 Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio. E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta di utili e avanzi di gestione, comunque denominati, nonché fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori, collaboratori, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.Lgs 155/2006.

TITOLO VI SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 26) SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

- 26.1 La società si scioglie nei casi previsti dalla legge.
- 26.2 In caso di scioglimento della società, ogniqualvolta sulla nomina dei liquidatori non intervenga una diversa decisione dei soci, l'organo di liquidazione è composto da coloro che in quel momento compongono l'organo amministrativo.
- 26.3 Esaurita la liquidazione, il patrimonio che residua è devoluto, tenuto conto delle indicazioni dei soci, ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni ed enti ecclesiastici - previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - secondo quanto stabilito dall'articolo 13 del D.Lgs 155/2006.

TITOLO VII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27) RISOLUZIONE CONTROVERSIE

- 27.1 Qualunque controversia dovesse insorgere fra i soci o fra essi e la società,

incluse le controversie promosse da amministratori, liquidatori e organo di controllo o revisore, se esistenti, ovvero nei loro confronti, per questioni attinenti al rapporto sociale in materia di diritti disponibili, sarà devoluta al giudizio di un arbitro o di un collegio di tre arbitri, nominati dal presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società, su istanza della parte più diligente tra quelle in contesa.

- 27.2 La scelta in ordine alla nomina di un arbitro ovvero di un collegio arbitrale è rimessa alla parte che per prima presenta l'istanza per la nomina.
- 27.3 Nel caso in cui l'arbitro o uno degli arbitri designati sia impossibilitato o non intendesse assumere l'incarico, lo stesso sarà sostituito, su istanza di una delle parti in contesa, sempre dal Presidente della Camera Arbitrale presso la Camera di Commercio competente avuto riguardo alla sede legale della società.
- 27.4 L'arbitro o il collegio arbitrale deciderà ritualmente, secondo diritto.
- 27.5 Se per qualsiasi motivo l'arbitro o uno degli arbitri dovesse venire meno all'incarico assunto, si provvederà ad una nuova nomina con le stesse modalità di cui sopra.
- 27.6 Il Regolamento della Camera Arbitrale vigente al momento della domanda s'intende integralmente accettato con l'adesione al presente statuto e/o con l'accettazione delle cariche sociali.

Art. 28) COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITÀ

- 28.1 I lavoratori devono essere coinvolti con le seguenti modalità:
- partecipazione e condivisione delle finalità della società impresa sociale;
 - organizzazione del lavoro attraverso incontri periodici informativi e consultivi.
- 28.2. I destinatari delle attività devono essere coinvolti con le seguenti modalità:
- organizzazione di incontri periodici di verifica della qualità dei servizi prestati attraverso la verifica del gradimento con facoltà di avanzare proposte.

Art. 29) RINVIO

- 29.1 Per quanto non è espressamente contemplato nei presenti patti sociali valgono le disposizioni del Codice Civile, del D.Lgs155/2006 e le altre disposizioni legislative vigenti in materia.
- 29.2 La società impresa sociale deve indicare la società o l'ente alla cui attività di direzione e coordinamento sia eventualmente soggetta negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la apposita sezione del registro delle imprese di cui all'articolo 2497-bis, comma secondo c.c. E' escluso, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs155/2006 che l'attività di direzione e coordinamento sia esercitata da imprese private con finalità di lucro.

F.to: Franca Locati

Alessandro Massi

Maria Gisella Baserga

Monica De Paoli

Copia su supporto informatico conforme all'originale
carta- ceo, a sensi dell'articolo 22, comma 2, D. Lgs. 7
marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso registro imprese.
Bollo assolto ai sensi del decreto 22/2/2007 mediante M.U.I.
Milano, 13 giugno 2013